

Codice A1701A

D.D. 6 settembre 2016, n. 727

Riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Asti e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. per la vendemmia 2016.

Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O., su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato.

Il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011, modificato con Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2015, "Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti", all'articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a:

- "Asti" o "Asti Spumante" 10 t/ha
- "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale) 8t/ha
- "Moscato d'Asti" 10 t/ha
- "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" 6 t/ha

Il Consorzio di Tutela dell'Asti, con propria nota del 5 agosto 2016 prot. N.125/216/AT, ha richiesto, per consentire l'equilibrio di mercato, di fissare la resa ad ettaro di uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2016 in:

"Asti" o "Asti Spumante" 7,8 t/ha corrispondenti a 58,50 hl/ha

"Moscato d'Asti" 9,5 t/ha corrispondenti a 71,25 hl/ha

"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale) 8t/ha

"Moscato d'Asti vendemmia tardiva" 6 t/ha

Inoltre con riferimento al disciplinare di produzione – art 5 comma 15 – è consentito che il vino rivendicato a Moscato d'Asti al momento della dichiarazione di vendemmia e produzione (definita denuncia di produzione nel disciplinare) possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, all'elaborazione di "Asti" o "Asti spumante", limitatamente alle rese stabilite di 58,50 hl/ha.

Il Consorzio ha richiesto inoltre di stabilire i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G., consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato)
- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà".

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita attraverso la consultazione telematica e ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta consortile.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

- di fissare, ai sensi dell' art. 14 comma 10 del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, la riduzione della resa ad ettaro delle uve e del vino classificabile come vino a D.O.C.G "Asti" della vendemmia 2016 per conseguire l'equilibrio di mercato come di seguito specificato:

"Asti" o "Asti Spumante" 7,8 t/ha corrispondenti a 58,50 hl/ha

"Moscato d'Asti" 9,5 t/ha corrispondenti a 71,25 hl/ha

"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale) 8t/ha

"Moscato d'Asti vendemmia tardiva" 6 t/ha

- di consentire che , secondo quanto disposto nel disciplinare di produzione – art. 5 comma 15 - il vino rivendicato a Moscato d'Asti al momento della dichiarazione di vendemmia e produzione (definita denuncia di produzione nel disciplinare) possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, all'elaborazione di "Asti" o "Asti spumante" limitatamente alle rese stabilite di 58,50 hl/ha;

- di consentire inoltre che le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa fissata per la D.O.C.G. Asti possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato)

- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà"

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

Il Responsabile di Settore
Dott. Moreno Soster